

S.C. - Sede Legale e Direzione: p.zza Zanardelli, 16 - 70022 ALTAMURA (BA)  
ABI: 07056 - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Registro Imprese della CCIAA di Bari n.05175940724  
Iscritta all'albo della Banca d'Italia n.5410 - Iscritta all'albo delle società cooperative n. A172989  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia Istituzionale del Cred. Coop.  
al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Cred. Coop., al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Cred. Coop.  
Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale, aut. Ag. Entrate di Gioia del Colle n.5511/2T del 03/11/1999

## **CERTIFICATI DI DEPOSITO STEP-UP (Durata 60 mesi)**

### **INFORMAZIONI SULLA BANCA**

#### **BANCA DELL'ALTA MURGIA CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop.**

Piazza Zanardelli, 16 - 70022 - ALTAMURA (BA)

n. telefono e fax: tel. 080-9949011 fax 080-9949099

email: [info@bccaltamurgia.it](mailto:info@bccaltamurgia.it)

sito internet: [www.bccaltamurgia.it](http://www.bccaltamurgia.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Bari n. 05175940724

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5410 - Cod. ABI 07056

Iscritta all'albo delle società cooperative n. A172989

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo e al Fondo Istituzionale di Garanzia del Credito Cooperativo

Capitale sociale e riserve al **31/12/2015** euro **11.367.853**

### **CHE COS'È IL CERTIFICATO DI DEPOSITO**

Si tratta di un deposito vincolato mediante il quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituire alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile.

Il rimborso viene effettuato:

- per i certificati di deposito nominativi, all'intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato;
- per i certificati di deposito al portatore, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona o diversamente contrassegnato.

Il trasferimento di certificati di deposito al portatore di importo complessivamente pari o superiore a **3.000,00** euro può avvenire solo per il tramite di Banche, Poste Italiane, IMEL o Istituti di pagamento (art. 49 del d.lgs. 231/2007).

La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.

I **principali rischi** dei certificati di deposito risiedono:

- nell'impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo quando il deposito è a tasso fisso;
- nella possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale;
- nella variabilità del tasso di cambio, quando il deposito è in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi);
- nella difficoltà all'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato;
- nell'utilizzo fraudolento del certificato da parte di terzi, nel caso di smarrimento o sottrazione, con

conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato;

- rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente le disponibilità risultanti dal deposito. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro.

I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

numero cedola	tasso annuo nominale in %	tasso annuo effettivo in %
01 sem.	0,5000	0,5000
02 sem.	0,7500	0,7500
03 sem.	1,0000	1,0000
04 sem.	1,2500	1,2500
05 sem.	1,5000	1,5000
06 sem.	1,7500	1,7500
07 sem.	1,9000	1,9000
08 sem.	2,0500	2,0500
09 sem.	2,2000	2,2000
10 sem.	2,3500	2,3500

**Sugli interessi lordi sarà applicata la ritenuta fiscale attualmente del 26,0000%**

### Periodicità di liquidazione degli interessi

La capitalizzazione coincide con la periodicità di liquidazione prevista **Semestrale**.

### Modalità di calcolo degli interessi:

**Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni).**

### SPESE E COMMISSIONI

per accredito cedola  
per spese di estinzione  
per penale per estinzione anticipata

### IMPORTI MASSIMI IN EURO

0,00  
0,00  
pari al rateo della cedola in corso

### ALTRI ONERI

Imposta di bollo, tasse presenti e future

**A carico del cliente**

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso

Non è consentito il recesso dalle parti, salvo il caso in cui la banca consenta al cliente di estinguere anticipatamente il certificato.

### Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Piazza Zanardelli,16 70022 ALTAMURA (BA) - Telef. 080-9949011 [ufficioreclami@bccaltamurgia.it](mailto:ufficioreclami@bccaltamurgia.it) oppure a ), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può

rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA

<b>IMEL</b>	Istituti di moneta elettronica.
<b>Cedola</b>	Tagliando, da staccarsi dal certificato (se emesso in forma cartacea), all'atto del pagamento periodico, se convenuto, degli interessi.
<b>Step up</b>	Certificati a tasso fisso e cedola variabile nel tempo, crescente nel corso della vita del titolo in base a una serie di tassi di interesse predeterminati.